

NOVITA' FISCALI PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

La Legge di conversione del Decreto Fiscale modifica alcune disposizioni relative ai redditi di impresa e dei lavoratori autonomi

Informativa n. 21/2025

Riferimenti normativi Legge 30/12/2024 n. 207, Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024

DL n. 84/2025, convertito dalla Legge n. 108/2025

Informativa Unistudio n. 2/2025

Informativa Unistudio n. 11/2025



Come noto (si veda Informativa Unistudio n. 2/2025), la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, con riferimento alle spese di trasferta e di rappresentanza, l'obbligo di pagare le stesse con carte di credito o altri mezzi di pagamento tracciabili, il cui mancato rispetto comporta per l'impresa/lavoratore autonomo l'indeducibilità del costo (Ires/Irpef e Irap) e, per le somme chieste a rimborso dal dipendente, l'assoggettamento a tassazione IRPEF e non più la sua esclusione.

Il Decreto Fiscale, anche dopo la conversione in legge, apporta le seguenti modifiche.

Note spese dipendenti, co.co.co e amministratori delle società

La disposizione secondo la quale per la non tassabilità in capo ai dipendenti, co.co.co e amministratori delle società del rimborso delle spese di trasferta, quali vitto/alloggio viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio taxi con autovettura, motocarrozetta, natante, servizio di noleggio con conducente - NCC con autovettura, motocarrozetta, velocipede, natante) le stesse devono essere sostenute con mezzi tracciati (bonifici bancari, versamenti postali, carte di debito/credito/prepagate, assegni bancari/circolari, etc), **vale esclusivamente per quelle sostenute in Italia.**

Conseguentemente le spese di trasferte sostenute all'estero, in contanti, richieste a rimborso non concorreranno alla formazione del reddito del dipendente/collaboratore.

La modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 18/06/2025 (quindi dall'1/01/2025 per i contribuenti con periodo di imposta solare).

Lavoratori autonomi

La disposizione secondo la quale le spese relative a vitto/alloggio nonché le spese viaggio per taxi e NCC etc. dettagliate nel paragrafo precedente, sostenute direttamente dal lavoratore autonomo e riaddebitate analiticamente ai clienti oppure rimborsate ai dipendenti dello stesso in trasferta o ad altri lavoratori autonomi, sono deducibili ai fini Irpef/Irap soltanto se pagate con i mezzi di pagamento tracciabili sopra evidenziati, **vale esclusivamente per quelle sostenute in Italia.**

Conseguentemente le spese di trasferte sostenute all'estero, in contanti, richieste a rimborso non concorreranno alla formazione del reddito del lavoratore autonomo.

La modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 18/06/2025 (quindi dall'1/01/2025 per i contribuenti con periodo di imposta solare).

Imprese

La disposizione secondo la quale le spese relative a vitto/alloggio nonché le spese viaggio per taxi e NCC etc. dettagliate nei paragrafi precedenti, sostenute direttamente o rimborsate dalle imprese ai dipendenti in trasferta e ad altri lavoratori autonomi, sono deducibili ai fini Ires/Irpef/Irap soltanto se pagate con i mezzi di pagamento tracciabili sopra evidenziati, **vale esclusivamente per quelle sostenute in Italia.**

Conseguentemente le spese di trasferte sostenute all'estero, in contanti, richieste a rimborso non concorreranno alla formazione del reddito delle imprese.

La modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 18/06/2025 (quindi dall'1/01/2025 per i contribuenti con periodo di imposta solare).

Ulteriori disposizioni introdotte per i lavoratori autonomi

In deroga al principio di onnicomprensività previsto per la determinazione del reddito dei lavoratori autonomi, dettagliatamente analizzato nell'Informativa Unistudio n. 11/2025 alla quale si rinvia, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2024 (quindi dal 2024 per i contribuenti con periodo di imposta solare), vengono introdotte le seguenti modifiche:

- le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni / società esercenti attività di lavoro autonomo nonché in Società tra Professionisti/altre società che esercitano attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'art. 10 della Legge n. 183/2011, non costituiscono più reddito di lavoro autonomo (e come tali non sono più tassate separatamente ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico delle Imposte) bensì redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del Testo Unico delle Imposte, con conseguente applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% sull'eventuale plusvalenza prodotta;
- gli interessi / altri proventi finanziari percepiti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo (è il caso, ad esempio, degli interessi attivi sui c/c) costituiscono redditi di capitale.